

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1869

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Seguito della discussione del progetto di legge per lo ordinamento del Credito agricolo — Emendamento aggiuntivo all'art. 4 dell'Ufficio Centrale da riportarsi all'art. 6 — Approvazione degli articoli 4 e 5 — Emendamento aggiuntivo dell'Ufficio Centrale all'art. 6, combattuto dal Ministro e dal Senatore Farina — Reiezione dell'emendamento — Approvazione dell'art. 6. — Dichiarazione del Relatore circa gli altri emendamenti — Approvazione degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 — Seguito della discussione del progetto di legge del Codice forestale — Osservazioni sull'articolo 46 del Senatore De Foresta — Schiarimenti del Senatore Vigliani, Prorelatore — Aggiunte del Senatore De Foresta accettate dalla Commissione — Approvazione delle aggiunte e dell'articolo 46 — Dubbi ed osservazioni del Senatore Devincenzi sull'art. 47, cui risponde il Senatore Vigliani — Proposta soppressiva del Senatore Devincenzi combattuta dal Ministro d'Agricoltura e Commercio e dal Senatore Vigliani — Dichiarazioni del Senatore Devincenzi — Aggiunta del Senatore Lauzi — Proposta di rinvio del Senatore Conforti appoggiata dal Senatore Farina non accettata dalla Commissione — Approvazione della proposta di rinvio.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4222. La Giunta Comunale di Tolmezzo, fa istanza perchè nel progetto di legge relativo ad aggiunta di classificazione di strade nazionali, venga dal Senato mantenuta quella che da Portis mette al confine del Tirolo per Monte Croce.

4223. La Camera di Commercio di Caserta:

(Petizione identica a quella segnata col N. 4219, relativa all'affidamento del servizio di tesoreria delle province meridionali al Banco di Napoli).

I Senatori Cavalli, e Miniscalchi-Erizzo chiedono un congedo di un mese, ed il Senatore Arconati di 10 giorni, i quali vengono loro dal Senato accordati.

Il Presidente della Corte dei Conti invia all'Ufficio di Presidenza del Senato il seguente messaggio:

1° maggio 1869.

« Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1869 N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a cotesto onorevole Ufficio di Presidenza l'elenco delle registra-

zioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti negli ultimi 15 giorni ».

Il Presidente
DUCHOQUÉ.

Presidente. Come di consueto quest'elenco sarà depositato nella Segreteria a comodo dei Signori Senatori che vorranno prenderne visione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRICOLO.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento del credito agricolo.

Ieri siamo rimasti all'articolo 4.

Leggo quest'articolo per metterlo in discussione.

« Art. 4. Le società di credito agrario autorizzate ad emettere buoni agrari al portatore, dovranno depositare per essere facoltate a cominciare la emissione presso la Cassa de' Depositi e Prestiti tante cartelle di consolidato italiano 5 per 100 quante ne occorrono per formare al corso del giorno in cui ha luogo il deposito un valore eguale al terzo del capitale, che a termini del Codice di Commercio e del loro statuto debbono versare per poter cominciare le loro operazioni.

« Questo deposito dovrà sempre essere mantenuto eguale al terzo del capitale versato. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale aveva contrapposto il seguente.

« Art. 4. Per la costituzione delle Società di credito agrario è necessario che sia sottoscritto per quattro quinti il capitale sociale, e versato in denaro da ciascun socio un terzo del montare delle azioni da lui sottoscritte. »

Ieri essendo stata mutata la disposizione della legge diversamente da quanto proponeva l'Ufficio Centrale, il medesimo si è riservato di fare delle osservazioni, e proporre qualche emendamento al titolo 4. del progetto del Ministero.

La parola quindi è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Porro, *Relatore*. In seguito alla deliberazione verificatasi sul paragrafo terzo del primo articolo, l'Ufficio Centrale crede di proporre al Senato la seguente aggiunta all'articolo quarto come veniva redatto dall'Ufficio Centrale cioè: « che non potranno poi esse Società emettere i Buoni agrari di che al paragrafo terzo dell'articolo primo, se non per un importo corrispondente alla somma di capitale sociale che fosse investita in consolidato italiano 5 per 0,0 al valore di Borsa e depositata presso la cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei buoni stessi ».

Questa disposizione troverebbe riscontro nel concetto che il Ministro Cordova autore del primitivo progetto di credito agrario, aveva esposto alla Camera elettiva nella tornata del 28 gennaio 1867.

Il Ministro diceva nella sua Relazione: « I titoli di credito, che potrebbero essere dei Buoni di cassa, ovvero obbligazioni commerciali di ciascuna Banca, devono necessariamente negoziarsi al portatore, se si vuole che possano funzionare con vera utilità nell'interesse della classe agricola. Il loro valore complessivo non dovrebbe però superare il capitale versato da ciascuna Banca. Questa proporzione è consigliata dall'indole stessa delle Banche, a cui i titoli appartengono, e dalla novità della cosa, perchè in materia di titoli di credito la prima condizione per meritare la fiducia del pubblico, è quella di essere solidamente garantiti ».

L'Ufficio Centrale potrebbe aggiungere il proprio voto in suffragio alla presente legge nel solo caso in cui le garanzie di questi titoli fossero commisurate e garantite dal capitale sociale.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Faccia grazia il signor Relatore di mandare il suo emendamento al Banco della Presidenza.

Senatore Porro, *Relatore*. La proposta dell'Ufficio Centrale verrà in opposizione all'art. 6. del progetto ministeriale.

Presidente. L'Ufficio Centrale ritiene adunque l'art. 4. del progetto ministeriale.

Se non vi sono opposizioni all'art. 4, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

» Art. 5. I Buoni agrari non potranno essere di valore inferiore a lire trenta. »

L'Ufficio Centrale vorrebbe soppresso quest'articolo. Senatore Poggi. L'Ufficio Centrale lo ritiene.

Presidente. Metto dunque ai voti l'art. 5.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Art. 6. « La somma dei Buoni agrari in circolazione, dei biglietti all'ordine e a vista, delle tratte e dei conti correnti, pagabili a richiesta non potrà eccedere per ciascuna Società di Credito agrario il triplo del fondo metallico in cassa. »

A quest'articolo del progetto ministeriale l'Ufficio Centrale contrappone il seguente:

« La somma dei biglietti all'ordine e a vista delle tratte e dei conti correnti pagabili a richiesta, non potrà eccedere per ciascuna Società di Credito agrario il triplo del fondo metallico in cassa. »

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Porro, *Relatore*. L'Ufficio Centrale riportò il concetto di cui aveva fatto cenno a modificazione dell'articolo 4 ad emendamento dell'art. 6, aggiungendo all'articolo come venne redatto dall'Ufficio Centrale, la seguente disposizione:

« Quanto ai Buoni agrari, le Società non potranno emettere un importo superiore alla somma corrispondente al deposito secondo il disposto dell'art. 4. »

Presidente. Dunque all'articolo dell'Ufficio Centrale che testè ho letto, a cui non è fatta variazione, verrebbe aggiunto il seguente comma:

« Quanto ai Buoni agrari le Società non potranno emettere un importo superiore alla somma corrispondente al deposito secondo il disposto dell'art. 4. »

Il signor Ministro accetta?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Mi duole di non potere accettare la modificazione fatta all'art. 6, perchè sono tali le conseguenze di questa aggiunta che distruggono le Banche prima della loro formazione.

Io prego il Senato di considerare le conseguenze che verrebbero da questa aggiunta.

Supponiamo, che una Banca di Credito agrario volesse cominciare le sue operazioni con un milione; avrebbe a depositare nella Cassa dei depositi e prestiti in consolidato Italiano il terzo di questo suo capitale, cioè 333 mila lire; e dovrebbe tenere naturalmente pronto a tutte le sue operazioni il rimanente di questa somma; secondo quest'aggiunta, quale sarebbe la somma dei buoni agrari che potrebbe mettere in circolazione? sarebbe quella di 333 mila lire.

Io domando se vi sia istituzione possibile con queste condizioni; essa non avrebbe facoltà di emettere neppure la stessa somma in buoni agrari che ha in deposito come capitale.

Per me, pare che sia così evidente la triste condizione che si farebbe a queste istituzioni, che non si potrebbero in verun modo fondare.

E però confido che il Senato respingerà l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Nessuno domandando la parola comincerò per mettere ai voti l'articolo dell'Ufficio Centrale con l'aggiunta proposta dal signor Relatore.

Senatore **Farina.** Domanderei di aggiungere una sola parola.

Faccio osservare al Senato, che se si accettasse questo articolo, mancherebbe tutta la garanzia che si vuol costituire, perchè dirimpetto alla circolazione dei buoni agrarii, non ci sarebbe deposito metallico in cassa, ma sarebbero portati invece ad un altro deposito che resterebbe là giacente senza utilità di nessuno.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo dell'Ufficio Centrale con l'aggiunta testè proposta dal Relatore:

« La somma dei biglietti all'ordine e a vista, delle tratte e dei conti correnti pagabili a richiesta, non potrà eccedere per ciascuna società di credito agrario il triplo del fondo metallico in cassa.

« Quanto ai Buoni agrarii le società non potranno emettere un importo superiore alla somma corrispondente al deposito secondo il disposto dell'articolo 4 ».

Chi approva questo articolo, sorga.

(Non è approvato).

Leggo allora l'articolo del progetto ministeriale.

« Art. 6. La somma dei Buoni agrarii in circolazione, dei biglietti all'ordine e a vista, delle tratte e dei conti correnti pagabili a richiesta, non potrà eccedere per ciascuna Società di credito agrario il triplo del fondo metallico in cassa. »

Metto ai voti l'articolo. Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 7. A questo articolo.... »

Senatore **Porro, Relatore.** L'Ufficio Centrale dichiara che ritira tutti gli emendamenti proposti agli articoli che sono ancora a discutersi.

Presidente. Da questo articolo sino alla fine del progetto di legge?

Senatore **Porro, Relatore.** L'Ufficio Centrale ritira tutti i suoi emendamenti.

Presidente. Allora non farò altro che leggere e mettere in discussione gli articoli secondo il progetto ministeriale.

Leggo l'articolo 7:

« All'oggetto di riscontrare quanto è disposto nel precedente articolo, ogni Società di credito agrario dovrà in fine d'ogni settimana, al chiudersi delle operazioni ebdomadarie trasmettere a quell'autorità, ed in quei modi che saranno stabiliti per decreto ministeriale, lo stato dei Buoni agrarii in circolazione, dei biglietti all'ordine ed a vista, delle tratte, dei conti correnti, e del fondo metallico in cassa.

« Questo stato dovrà essere firmato, sotto la loro re-

sponsabilità personale, da uno dei membri della direzione specialmente delegato e dal cassiere. »

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 8. I contratti di pegni costituiti a favore di Società od istituzioni di credito agrario sovra titoli al portatore non saranno soggetti ad essere notificati a coloro che li hanno dati in pegno.

« Dette Società ed istituzioni potranno inoltre essere autorizzate a far procedere cinque giorni dopo semplice diffidamento, e senza che vi sia bisogno di alcuna procedura giudiziale, alla vendita all'incanto da un pubblico mediatore degli oggetti o titoli dati in pegno, senza che questa vendita possa sospendere gli altri procedimenti.

« Queste condizioni saranno consentite da chi ha dato il pegno.

« Col prodotto della vendita si rimborseranno del credito in capitale, interessi e spese, e terranno il di più, se vi sia, a disposizione di chi ha dato il pegno. »

(Approvato).

« Art. 9. Tutti i contratti relativi ad aperture di crediti od a prestiti sopra pegni acconsentiti da Società ed istituti di credito agrario, potranno risultare da scritture private, registrate mediante il pagamento del solo diritto fisso di una lira, a titolo di abbonamento per le vigenti tasse di registro e bollo ed altre di qualunque specie che possano competere al pubblico eraria per tal maniera di contratti. »

(Approvato).

« Art. 10. Non potrà esser ammessa alcuna opposizione, nè sequestro sovra i capitali depositati in conto corrente alle casse di tali istituzioni e società, nè sulle somme costituenti i prestiti o crediti aperti dalle medesime.

(Approvato).

« Art. 11. I buoni agrarii ed i biglietti all'ordine saranno soggetti ad una sola tassa proporzionale, di un centesimo per ogni cento lire, a titolo di ogni tassa di bollo.

(Approvato).

« Art. 12. Le disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alterazione, frode, falsità o falsificazione dei titoli del Debito Pubblico Italiano sono estese anche ai Buoni agrarii emessi dagli Istituti di credito agrario.

(Approvato).

« Art. 13. Per le operazioni di credito garantite da firme o da pegni alle società ed istituti di credito agrario, saranno applicate le disposizioni del Codice di procedura civile in materia commerciale.

(Approvato).

« Art. 14. Le disposizioni dell'articolo 9 della presente legge, relative al diritto fisso cui vanno soggetti

gli atti delle società di credito agrario, saranno pure estese ai trapassi delle azioni nominative.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ORDINAMENTO FORESTALE.

Presidente. L'ordine del giorno porterebbe la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento forestale. Domando alla Commissione se, in assenza del suo Relatore, intende di sostenere essa la discussione.

Senatore Vigliani. La Commissione acconsente che si continui la discussione, ed io sostituirò nel suo incarico l'onorevole Relatore, però con grandissimo rincrescimento che il nostro onorevole Collega non possa essere al suo posto.

Presidente. Ripiglieremo dunque la discussione che fu sospesa dopo la votazione dell'articolo 45. Leggo l'art. 46.

« Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio procurerà il riboscamento dei monti denudati di piante se, ove, e come possa essere conveniente. A tale effetto lo Stato può anco espropriare per causa di pubblica utilità, nei modi prescritti dalla legge ».

È aperta la discussione su quest'articolo. Se la memoria non mi tradisce, mi pare che sopra quest'articolo avesse domandato di parlare il Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. La parola era stata domandata dall'onorevole Senatore Devincenzi, e quindi l'aveva domandata anch'io. Perciò stava aspettando se l'onorevole Senatore Devincenzi era nell'intenzione di parlare; ma poichè egli non è ora qui presente, farò alcune osservazioni sull'art. 46.

Quest'articolo contiene due disposizioni distinte. Colla prima si stabilisce che il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio debba procurare « il riboscamento dei monti denudati di piante se, ove e come possa essere conveniente ». Colla seconda si dice che « A tale effetto lo Stato può anco espropriare per causa di pubblica utilità, nei modi prescritti dalla legge. »

Non ho opposizione a fare alla prima parte, anzi la lodo, perchè credo che questa disposizione gioverà molto allo scopo che si propone questa legge; la conservazione e specialmente la riproduzione dei boschi.

Questa parte del concetto della legge è veramente la più essenziale perchè ognuno sa che le nostre montagne sono già molto spopolate di boschi, e perciò abbiamo principalmente bisogno di abboschirle di nuovo. Quindi a questa parte dell'articolo, ripeto, che io vi faccio plauso.

Riguardo alla seconda avrei bisogno, prima di svolgere le osservazioni che ho in mente, di una spiegazione dalla cortesia della Commissione, ed è di sapere se essa intenda che il Ministero di Agricoltura, Industria

e Commercio, potrà quando voglia procedere a questi rimboschimenti, fare espropriare i proprietari del terreno che si vuole rimboschire senza che emani ogni volta un decreto di espropriazione, oppure se intende che avvenendo il caso, il Governo e per esso il Ministero debba ottenere un decreto speciale di espropriazione, osservando tutte le formalità che sono prescritte dalla legge.

Io desidero queste spiegazioni, perchè secondo la risposta che mi sarà data, potrò essere non solo più breve, ma anche consenziente, come sarei opponente se la risposta fosse in altro senso; cioè se non fosse necessario ogni volta di ottenere un decreto di espropriazione. Io aspetterò dunque questa risposta.

Senatore Vigliani. La Commissione, mentre è lieta di andare d'accordo con l'onorevole Senatore De Foresta intorno al principio che viene sancito nella prima parte dell'articolo 46 che cade in discussione, così spera di poter pienamente soddisfare ai desiderii che ha espresso, e di soddisfarli in modo da trovarlo consenziente anche intorno alla maniera di dare esecuzione pratica al principio stesso. È stata intenzione della Commissione, e del resto il suo parere è chiaramente manifestato dai termini adoperati nell'ultima parte dell'articolo 46, che precisamente si debba in tutti i casi nei quali occorra di procedere ad espropriazione per questa specie di pubblica utilità, seguire tutte quelle forme che sono prescritte.

Era ben conscio l'egregio Senatore De Foresta, come a queste formalità prescritte dalla legge, stia a capo quella del decreto reale, il quale se non in tutti i casi, certamente in quello di cui ci occupiamo, deve riconoscere anzi tutto che esista sufficiente ragione di pubblica utilità, perchè si possa procedere all'espropriazione.

Le parole *nei modi prescritti dalla legge* sembrano tali alla Commissione da esprimere, come diceva, abbastanza chiaramente questo concetto; ma qualora a questo riguardo rimanesse all'onorevole De Foresta qualche dubbio, facilmente ci intenderemo intorno ad un'altra forma, che escluda ogni incertezza.

Ben conosce l'onorevole Senatore De Foresta, come un sistema simile sia stato dal Governo francese, in tempi non lontani, introdotto precisamente nello scopo di popolare quelle montagne che fanno corona al suo bel paese, che l'Italia vede con dolore diviso da sé; e precisamente nel sistema stabilito dalla legge del 1860 in Francia è prescritto, che in ogni caso un decreto imperiale, sentito il Consiglio di Stato, debba anzi tutto riconoscere l'utilità di procedere all'espropriazione. Quest'è precisamente quel medesimo sistema che la Commissione, mossa da identità di scopo, ha stimato d'introdurre nella nostra Italia, ove si sente un identico bisogno. Spera perciò la Commissione che queste spiegazioni riusciranno accette all'onorevole Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Ringrazio innanzi tutto la Commissione della spiegazione che si è compiaciuta di darmi; dico poi che l'onorevole preopinante non si è ingannato presumendo che questa spiegazione ci avrebbe, se non interamente posti d'accordo, almeno riavvicinati.

Dacchè si dichiarò, dalla Commissione che nel suo concetto sarà necessario un decreto di espropriazione ogni qual volta occorra al Governo di espropriare i proprietari dei terreni per l'oggetto indicato in quest'articolo, non ho più in massima alcuna difficoltà a fare.

La Commissione crede però che il tenore della seconda parte dell'articolo sia abbastanza chiaro in questo senso: sarà, ma io credo che possa dubitarsene, ed in una materia così grave non sarà male di prevenire qualunque questione.

Secondo me, ogni dubbio sarebbe tolto se invece di dire: che « il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio potrà espropriare nei modi stabiliti dalla legge », si dicesse: « potrà essere pronunciata l'espropriazione ». Con questa espressione sarebbe anche chiarito che ogni qual volta occorra di fare l'espropriazione, dovrà farsi per Decreto Reale, previe le formalità stabilite dalla legge: con ciò saremmo d'accordo. Se non che mi sembra che spiegata la disposizione in questi termini, potrebbe forse sembrare superflua.

In verità, se ogni qual volta occorra di fare l'espropriazione deve emanare un decreto che la pronunci colle formalità prescritte dalle leggi, non faremmo qui che ripetere ciò che è già sancito dalla legge generale sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Dichiaro che questa però è una semplice osservazione che sottometto alla Commissione senza insistere.

Ma ho un'altra proposta a fare, che a mio credere è molto più grave.

Noi tutti vogliamo che la proprietà sia rispettata; questo rispetto alla proprietà è prescritto dallo Statuto, ed è una delle prime necessità, è la base della società.

Nei tempi che corrono, tutti sentono come non si debba scuotere questo palladio della società intera. Quindi prima di porre mano sulla proprietà privata, anche colle formalità e colle indennità di ragione dovute, bisogna pensarci ben bene.

Non sarà quindi, credo, dalla Commissione trovato indiscreto il desiderio che io manifesto, che si lasci al proprietario la facoltà di fare egli stesso il rimboscamento, piuttosto che di lasciarsi spogliare della sua proprietà.

Sia pure che si riconosca utile di rimboscare i monti che sono spopolati di piante, sia pure, ed io lo ammetto, che questa cosa sia di somma utilità; ma se si può ottenere lo scopo senza espropriare il proprietario, noi otterremo il bene pubblico senza manomettere la proprietà privata.

Io quindi vorrei che in fine dell'articolo si aggiun-

gessero queste od altre equivalenti parole: « Potrà però il proprietario impedire l'espropriazione, sottomettendosi ad effettuare egli stesso il rimboscamento, secondo i piani che fossero preventivamente comunicati dall'amministrazione. »

Sottometto questi riflessi al senno della Commissione, e mi auguro che essa aderisca alla mia proposta che reputo molto importante.

Presidente. Prego il Senatore De Foresta a formulare la sua proposta, ed a farla passare al banco della Presidenza.

Senatore Vigliani, Relatore. Domando la parola per dire che sarebbe forse conveniente che prima l'onorevole Senatore De Foresta udisse quale sia il concetto della Commissione.

Presidente. Allora ha la parola il signor Relatore.

Senatore Vigliani, Relatore. La Commissione non può non tenere un singolare conto delle nuove osservazioni che sono state presentate dall'onorevole Senatore De Foresta; e, come diceva, non sarà difficile l'intenderci nella forma, dappoichè ci troviamo d'accordo intorno al principio che informa l'articolo 46.

Ora, le nuove osservazioni dell'onorevole Senatore De Foresta hanno in parte per iscopo la forma, ed in parte toccano di nuovo il merito; ed io comincerò a dire qualche cosa di quelle che si riferiscono al merito.

Il Senatore De Foresta ha creduto conveniente di richiamare l'attenzione del Senato sopra due punti, che sono sicuramente degni di particolare attenzione e considerazione: primieramente egli disse che probabilmente la disposizione dell'articolo 46, intesa nel modo indicato dalla Commissione, potrebbe riescire non del tutto necessaria, se non superflua, in quanto che essa verrebbe a stabilire un principio, una facoltà nel governo, la quale sarebbe già compresa in quelle facoltà generali, che sono sancite dalla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, e che si riferiscono sicuramente a tutti quei casi in cui la pubblica utilità venga a verificarsi. Presa le cose rigorosamente, la osservazione del Senatore De Foresta ha sicuramente gran fondamento; però la Commissione spera che il Senatore De Foresta si vorrà persuadere che in questa legge ed in materia di tanta importanza quale è quella delle foreste, sia conveniente l'enunciare il principio generale, sia necessario il far sentire come il Governo sia investito di questa facoltà per provvedere al grave ed importante bisogno di ripopolare di piante le nostre montagne.

Veramente la Commissione non ebbe altro scopo, ma ha creduto che l'enunciare questo principio, come si è fatto anche in Francia, dove esiste pure una legge generale sulla espropriazione per pubblica utilità, che avrebbe ricevuto nella sua ampiezza, applicazione anche alle cose forestali, per l'importanza della materia dico, anche là si è creduto conveniente di enunciare il principio, quindi crede che anche il legislatore italiano farà cosa opportuna enunciandolo.

L'altra osservazione, che pure tocca il merito, riguarda i diritti di proprietà privata. L'on. Senatore De Foresta con molta ragione nel corso di questa discussione si mostrò sollecito di tutelare i diritti della proprietà privata, e la Commissione può assicurare, che per quanto la tutela di questi diritti lo possa esigere, è sempre lieta di seguirlo in questa via, dalla quale in verità non si può deviare senza offendere i più grandi principii.

Quindi il desiderio dell'onorevole De Foresta che cioè il diritto del proprietario di eseguire egli stesso i piantamenti invece di dare al Governo questo incomodo, non incontra veruna difficoltà nella Commissione. Nè il Senato sarà di ciò sorpreso, quando avverta che in altri casi anche più importanti, in un caso cioè in cui il rimboscamento è di necessità, come avviene nei boschi soggetti a vincolo forestale, noi abbiamo già in un articolo precedente riconosciuto nel Governo e anche nei Comuni, il diritto di far procedere al rimboscamento, ma subordinatamente al rifiuto del proprietario di eseguirlo egli stesso..

Infatti l'art. 4 al quale alludeva, così prescrive:

« I terreni soggetti ad essere risaldati, a termini degli articoli precedenti, qualora vengano dal proprietario ridotti a bosco, saranno esenti dalla imposta prediale per anni venti, a partire dal secondo dopo la seminazione e la piantagione. Qualora non vengano dal proprietario risaldati o riboscati, lo Stato ed i Comuni possono, a tale unico effetto, appropriarseli, previo il pagamento della debita indennità. »

Ora, per la stessa ragione questa eccezione vorrebbe essere introdotta nell'art. 46: e se la Commissione non ve la ha posta come non ve la ha posta il Ministero, debbo però dichiarare che la sua intenzione non sarebbe mai dissimile da quella dell'onorevole De Foresta.

Quindi a questo riguardo non abbiamo difficoltà di accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole De Foresta, lasciando a lui il modo di redigerla, cosicchè sia in relazione con quest'articolo, e se fosse possibile coll'articolo 4.

L'altra osservazione cade sulla forma.

Benchè non abbia potuto l'onorevole De Foresta contestare che l'espressione contenuta nell'articolo di legge comprenda anche la necessità del Decreto Reale, tuttavia avrebbe manifestato il desiderio che questa necessità fosse più chiaramente espressa. A questo riguardo altresì la Commissione non ha difficoltà di aderire al voto espresso; ma crederebbe si possa meglio raggiungere lo scopo a cui mira l'onorevole De Foresta adottando un capoverso che sarebbe del tenore seguente, ritenendo l'articolo quale è stato proposto dalla Commissione:

« La dichiarazione di pubblica utilità avrà luogo nei singoli casi con apposito Decreto Reale, previo parere del Consiglio forestale e del Consiglio di Stato. »

La Commissione spera che questa proposta ottenga

l'adesione dell'onorevole De Foresta, come la sua aggiunta ottenne quella della Commissione.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Ho chiesto la parola unicamente per dichiarare che accetto la redazione che è proposta dalla Commissione della seconda parte dell'articolo da essa formulato: e che gli sono anche tenuto pel modo cortese con cui essa ha aderito alla mia proposta. Io redigerò l'aggiunta che propongo e la farò passare al seggio della Presidenza, dopo averla comunicata alla Commissione.

Senatore Vigliani. La Commissione redigerà la sua aggiunta per farla passare alla Presidenza, ed in questo frattempo l'onorevole Senatore De Foresta potrà redigere la sua.

Presidente. Leggo le due aggiunte che si propongono all'articolo 46. La prima è quella della Commissione che dice: « La dichiarazione di pubblica utilità avrà luogo nei singoli casi con apposito Decreto Reale, previo parere del Consiglio forestale e del Consiglio di Stato. »

La seconda aggiunta è del signor Senatore De Foresta, la quale dice: « S'intenderà però salvo al proprietario il diritto di eseguire esso stesso il rimboscamento nei modi determinati dall'Amministrazione forestale. »

La prima aggiunta essendo proposta dalla Commissione, non ho d'uopo di domandare se è appoggiata. Domanderò se è appoggiata quella proposta dal Senatore De Foresta.

Senatore Vigliani. È stata combinata con la Commissione.

Presidente. Rileggo quindi l'art. 46 colle anzidette aggiunte.

« Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio procurerà il rimboscamento dei monti denudati di piante se, ove, e come possa essere conveniente. A tale effetto lo Stato può anco espropriare per causa di pubblica utilità, nei modi prescritti dalla legge. »

« La dichiarazione di pubblica utilità avrà luogo nei singoli casi con apposito Decreto Reale, previo parere del Consiglio forestale e del Consiglio di Stato. S'intenderà però salvo al proprietario il diritto di eseguire esso stesso il rimboscamento nei modi determinati dall'Amministrazione forestale. »

Senatore Vigliani. Dopo la parola *modi*, la Commissione proporrebbe di aggiungervi; e *tempi*.

Presidente. Il Senatore De Foresta acconsente?

Senatore De Foresta. Acconsento ma desidero che invece di *tempi* si dica *termini*.

Presidente. La Commissione accetta?

Senatore Vigliani, Relatore. Accetta.

Presidente. Allora chi ammette questo articolo con le due aggiunte già formulate e la parola *termini* invece di quella di *tempi*, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato)

Si passerà ora al Titolo V. « *Disposizioni di cautela per la conservazione dei boschi in generale.*

« Art. 47. È vietato lo accendere fuoco nei boschi, ovvero a distanza minore di 150 metri dai medesimi sotto pena di lire 20 a 50.

« Quando però si proceda al taglio di boschi sulle montagne od al dissodamento di un bosco, il Prefetto, sentito l'avviso dell'Ufficio forestale, può permettere di accender fuoco nei boschi o ad una distanza minore dei 150 metri, prescrivendo le opportune cautele.

« I contravventori al Decreto incorreranno la pena di lire 40 a 50.

Senatore Devincenzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Devincenzi. Io veramente non so come esprimere al Senato alcuni dubbi che ho intorno all'articolo 47; perocchè questi dubbi si riferiscono anche ad altri articoli successivi; anzi tutti quanti gli articoli del Titolo V.

Io non credo che si possa accettare lo spirito che informa questo Titolo V.

Lo spirito che lo informa è, che bisogna fare delle leggi eccezionali perchè i boschi siano conservati, perchè non siano derubati. E per raggiungere questo scopo si stabiliscono tali e tanti vincoli, che non so se siano compatibili colla civiltà moderna, la quale non vive che delle industrie e dei progressi dell'agricoltura e della pastorizia.

L'articolo 47, che è riprodotto dalla legge francese, renderebbe impossibile nei più dei casi qualunque siasi pastorizia; perocchè pastorizia senza l'uso del fuoco e per uso di pastori e per la manifatturazione di latticini, torna per ordinario impossibile: siccome vi sono delle immense estensioni boschive che possono essere utilissime a pascolo, così si verrebbe in certo qual modo a condannare all'improduttività una quantità di terre, che potrebbero per loro natura essere produttive.

Ma si va anche più in là nelle restrizioni, in quanto che negli articoli successivi il nostro progetto, allontanandosi totalmente dalla legislazione francese, viene a stabilire che non possa stabilirsi veruno opificio, veruna fabbrica, industria, o manifattura, che consumi molto combustibile, se non a distanza di due chilometri dai boschi; e volendoli stabilire, che vi voglia un permesso dell'autorità Governativa, ossia del Prefetto; e anche dopo ottenuto questo permesso dell'autorità governativa o del Prefetto, che si debba tenere un registro a madre e figlia, o a partita doppia o non so quale altro, di tutti i legnami che entrano, escono, o si consumano nella fabbrica, e che inoltre la fabbrica debba essere sempre sottoposta all'ispezione ed alla vigilanza dell'agente forestale, il quale, trovando la fabbrica chiusa, ha diritto di richiedere l'autorità giudiziaria perchè si apra e vi possa entrar dentro per procedere all'ispezione.

Questa è una restrizione che la legislazione francese

ha in parte accettata solo per le fornaci di mattoni, di calce, e di tegole.

E la nostra Commissione nel Titolo V. la estende a qualunque siasi manifattura; di modo che immaginate che in alcun luogo, per esempio nei monti della Lombardia, alcuno volesse stabilire un forno per fondere il ferro, non lo potrebbe fare per verun modo; ed ancorchè ne avesse l'autorizzazione, dovrebbe trovarsi sottoposto a tutte le vessazioni delle guardie forestali.

Ora io domando, signori Senatori, se in un paese costituito come è il Regno d'Italia, ove almeno 2/5 del suo territorio potrebbe essere dichiarato boschivo, o potrebbe nulmente essere ridotto a bosco, in un paese in cui non abbiamo altro combustibile che non derivi dalla vegetazione moderna, in un paese così privo di combustibili fossili, io domando se mai in questo paese sia compatibile siffatta disposizione col progresso delle industrie e della ricchezza nazionale.

Ora, andate un po' coll'immaginazione in un paese non molto lontano da noi, andate nell'antica Alsazia, nelle due provincie francesi che costituiscono i dipartimenti dell'Alto e del Basso Reno in Francia, e vedrete chiaro quali effetti produrrebbero queste disposizioni.

Tutti sanno come quelle regioni siano circondate dai Vosges, montagne ricchissime di alberi, ricchissime di minerali e di industrie metallurgiche.

L'Alsazia è uno dei paesi più ricchi d'Europa, uno dei paesi più ricchi del mondo. Ebbene, in mezzo alle montagne, in mezzo a quei boschi vi sono migliaia di forni per la riduzione del ferro, vi sono migliaia di varie manifatture che non si alimentano che di quei boschi.

Ora, se il Governo francese stabilisse per legge che niuno potesse stabilirvi delle manifatture che richiedono molto combustibile, o che stabilite dovessero essere sottoposte alla vessazione continuata di una guardia forestale, che mai avverrebbe di tutte quelle industrie, che principalmente rendono ricco quel paese? Credereste voi mai che questo sarebbe un incoraggiamento allo sviluppo delle industrie di quel paese, e che questi provvedimenti sarebbero compatibili colle condizioni attuali delle società moderne?

A dir vero, io non saprei comprendere come si potesse per verun modo sostenere questa tesi.

Ed è da considerare che il Titolo 5° non solamente comprende i boschi vincolati, ma comprende eziandio i boschi liberi; e che queste servitù, queste vessazioni possono essere praticate contro gli stessi proprietari dei boschi.

L'adozione di questi principii non ci condurrebbe il più delle volte che all'offesa della proprietà ed all'annientamento delle industrie, e ad impedire lo svolgimento della prosperità del paese.

Io veramente non so se nell'interesse dell'agricoltura, se nell'interesse delle industrie, se nell'interesse della ricchezza nazionale, noi possiamo difendere questo Titolo. Onde pregherei la Commissione a volerci

ritornare sopra, e vedere se non fosse possibile sopprimerlo intieramente, o almeno di proporvi serie modificazioni.

La legislazione de' sospetti il più delle volte non raggiunge lo scopo che si propone; e quasi sempre produce maggiori mali che non si prevegono. La legislazione comune previene tutti i mali che derivano dall'incuria o dalla malvagità degli uomini; e non bisogna mai esser troppo corrivi a leggi eccezionali. Adottando questi principii di timori e di sospetti, se volessimo esser logici, io non so perchè non dovremmo vietare che si accendesse il fuoco in Senato, che potrebbe mettere in incendio gli archivii del Regno; io non so perchè non si dovrebbe vietare il fuoco nelle case private, che potrebbe ridurre in cenere questa città ove sono tanti monumenti e tanti tesori dell'arte. Lasciamo qualche cosa all'interesse e alla previdenza privata, e ricordiamoci, che ci sono le leggi generali che intendono a reprimere i delitti; non andiamo sempre per vie eccezionali, le quali non verrebbero che ad aggiungere maggiori ostacoli ai tanti che abbiamo al nostro progresso economico, e poniam mente che la prosperità nazionale non può venire che dalle industrie, e che qualunque ostacolo noi mettiamo al progresso industriale del paese, non fa che ritardare il progresso della civiltà della nazione.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani, Rel.** La guerra che viene mossa all'art. 47 dall'onorevole Devincenzi non è guerra mossa ad un solo articolo, ma attacca tutto il Titolo quinto, siccome quello che è informato allo stesso principio di cautela per la conservazione dei boschi in generale.

L'onorevole Devincenzi che ha fatto molti e profondi studi sopra le cose economiche, agronomiche ed industriali, si mostra naturalmente molto sollecito in ogni occasione di difendere questi interessi; ma a noi pare che in questo caso avvenga all'onorevole Devincenzi ciò che suole accadere naturalmente agli uomini che di un oggetto singolarmente e teneramente si occupano, vale a dire veggono ombre e pericoli dappertutto per quell'oggetto che tocca le loro affezioni.

Per verità, quando noi abbiamo aggiunto al progetto ministeriale, se non in tutto almeno in buona parte, alcune disposizioni, che tendono a difendere e proteggere quell'importante proprietà che è la forestale, di cui certamente anche l'onorevole Senatore Devincenzi non può non mostrarsi sollecito in Italia, come in generale tutti gli economisti se ne mostrarono solleciti negli altri paesi, siamo stati molto lontani dal vedere nemmeno in distanza i pericoli, che furono, con colori così vivi ed energici, rappresentati dall'onorevole Senatore Devincenzi.

Io comincerò a dileguare una delle ombre principali, che egli ha gettato sopra questo argomento.

A lui è sembrato che noi ci siamo messi per una via di eccezione, per una via speciale, per una via

singolare, e che, nel lasciare il diritto comune, che poteva essere sufficiente, siamo andati cercando disposizioni penali speciali in questa materia. A me duole il dover dire all'onor. Senatore De Vincenzi che noi ci siamo in quest'articolo così poco scostati dal diritto comune, che abbiamo in qualche modo temperato il rigore della legge penale, che attualmente governa una gran parte d'Italia.

Ed invero, o Signori, permettetemi che vi dia lettura di un articolo del Codice penale del 1859 che è stato esteso ad una gran parte del Regno.

Nel titolo dell'incendio si trovano disposizioni, che non solamente puniscono l'incendio, ma che saviamente tendono a prevenire questo gran disastro, che, come voi sapete, soprattutto nelle foreste, assume proporzioni immense, ed è di tanto spavento alle popolazioni; e sicuramente a chi è avvenuto di assistere a questo grande ed orrendo spettacolo di un incendio in una foresta, è facile il far fede che nulla di più spaventoso, nemmeno l'eruzione di un vulcano, si possa dalla mente umana immaginare. E se i legislatori si sono giustamente preoccupati non solo di punire, ma di prevenire questi incendi, dove è pericolo che possano accadere, e questo singolarmente accade nelle foreste le quali son composte tutte di materia combustibile, è appunto per le disastrose conseguenze che ne potevano avvenire.

Ora l'art. 662 del nostro Codice penale dice: « Lo incendio delle altrui proprietà, mobili, od immobili cagionato dalla vetustà o dalla mancanza di riparazioni o di pulimento dei camini, dei forni, delle fucine e simili; o cagionato da fornaci o da fuochi accesi nei campi a una distanza minore di quella che fosse stabilita dai regolamenti, e in difetto di regolamenti ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifizii, dalle foreste, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di materie combustibili ecc. »

Questa disposizione la quale si contenta, in difetto di regolamenti, di una distanza di 100 metri per le foreste, è stata in parte temperata dall'art. 47 del progetto, dove come vedete si esigono 150 metri; siamo dunque assai lontani dall'essere entrati in una via singolare: noi veramente abbiamo battuto la via regia, abbiamo fatto il cammino del diritto comune e l'abbiamo temperato. Ma è poi veramente da temere che questa disposizione che noi vogliamo introdurre nel progetto, e che troviamo scritta in tutte le leggi forestali, non eccettuata la belgica, la quale sicuramente si sarà preoccupata molto, in un paese così manifattor ed industriale dell'interesse della manifattura e delle industrie, è poi vero che questa disposizione abbia quei pericoli che teme l'onorevole Devincenzi? Per verità a noi non sembra; noi crediamo che largo campo in Italia vi sia ancora per piantare manifatture senza andare a collocarsi accanto alle foreste; e così a

Dio piacesse che quel largo spazio che rimane ai manifattori per esercitare le loro industrie a pro di questo paese che tanto ne abbisogna, fosse occupato. Ma l'onorevole Devincenzi forse pensa che alcune manifatture che hanno bisogno di combustibile ed a cui giova l'averlo vicino piuttosto che andarlo a cercare in lontananza, possano molto giovare se sono collocate ad una distanza di 150 metri che non è poi tale....

Senatore Devincenzi. La prego di notare che nell'articolo 49 si parla di *due chilometri*.

Senatore Vigliani, *Rel.* Prego l'onorevole Devincenzi di non interrompermi: io non l'ho interrotto quando egli parlava.

Comincio dalla disposizione dell'articolo 47 di cui ora si discute. Quanto a ciò che riguarda gli articoli successivi, la Commissione farà quelle osservazioni che crederà opportune.

La distanza adunque di 150 metri non è sembrata tale alla Commissione da far scomparire quei vantaggi che si possono ritrarre dalla vicinanza di una foresta.

Per conseguenza, abolendo quest'articolo nel senso dell'onorevole opponente, noi non solo non entriamo nel diritto comune, ma ci scosteremo dagli esempi generali; non potremmo abolire l'articolo del Codice penale, e poi lasceremo le foreste esposte a un pericolo a-sai grave che importa rimuovere, e nel rimuovere questo pericolo crede la Commissione che si ha un vantaggio, che sicuramente già abbastanza compensò quegli altri che vorrebbe conservare l'onorevole Devincenzi.

Io mi limito per ora a difendere l'articolo 47, ed a misura che verranno in discussione gli altri, presenterò le mie osservazioni.

Quando il Senato avrà manifestato la sua opinione su questo principio, avrà abbastanza manifestato all'onorevole Devincenzi, ed a quelli che fossero della sua opinione, quale sia il suo voto sul resto.

Senatore Devincenzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Devincenzi. È impossibile farsi un concetto dell'art. 47 senza guardare all'art. 49, ed ai seguenti.

Nell'art. 49 si dice non potersi stabilire forni, fornaci, manifatture e cose simili, che richiedano molto combustibile, se non alla distanza di due chilometri dai boschi, con tutte le vessazioni, mi sia permesso il ripeterlo, che vengono stabilite negli articoli seguenti. Quindi non posso accettare in verun modo l'interpretazione che l'onorevole Vigliani dà all'articolo 47, allorchè parlando di fuochi se si possono o no accendere, vorrebbe far credere che si trattasse di manifatture se possono o no stabilirsi presso i boschi. Comprendo benissimo che quasi non vi possano essere manifatture che non abbiano bisogno di combustibile; ma ognuno vede chiaramente come in quest'articolo, che è stato preso dalla Legge francese, ed alquanto modificato, non si parli nè di manifatture, nè di opi-

fici, nè di fabbriche di acido solforico, nè di altre industrie, ma solamente di individui i quali volessero accendere fuoco dentro o presso il bosco. Quindi nell'articolo 47 non dobbiamo in verun modo intendere che si tratti di opifici e manifatture, ma solamente di persone che in vicinanza o dentro al bosco volessero accendere fuochi. L'art. 47 riguarda per ordinario i pastori o coloro che lavorano nei boschi.

Dice l'onorevole Vigliani: ma questa disposizione è nel Codice e nel diritto comune. Allora io non so vedere perchè debba esser riprodotta nell'articolo 47. A me pare per altro che l'articolo 662 del Codice penale non vieti l'accendere i fuochi ma punisca gli incendi, ossia gli effetti della mancanza di previdenza.

Se per altro solamente l'articolo 47 fosse compreso nel Titolo 5°, forse non avrei preso la parola; ma siccome l'articolo 47 inchiude un principio che si svolge più ampiamente in tutti gli altri articoli successivi ed è come il primo germe, per così dire, da cui scaturiscono tutti i mali su cui intendo tornare, e spero che il Senato vorrà ascoltarmi, per mostrare la grande ingiuria che ne vorrebbe alle industrie, io credo che questo articolo non debba essere accettato. Esso ci conduce a poco a poco da 150 metri a due chilometri, e così mette in pericolo moltissime arti e moltissime industrie, non essendovi arti o industrie che non abbiano in qualche modo bisogno di combustibile.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Il Titolo 5° del progetto della Commissione, corrisponde in parte al Capitolo secondo del progetto ministeriale intitolato: *Delle disposizioni di polizia forestale*.

L'onorevole Senatore Vigliani osservava che il Titolo quinto era informato a un solo principio. Io credo che sia informato a due principii, e in questo consiste la vera differenza dal progetto ministeriale con quello della Commissione.

Il progetto ministeriale è informato al solo principio della difesa dei boschi; il progetto della Commissione ha aggiunto a questo un altro principio, quello della difesa della proprietà dei boschi. Da ciò è nato che la Commissione abbia aggiunto a quelle del Ministero alcune altre disposizioni, e sono quelle che hanno più vivamente ferito l'animo dell'onorevole Senatore Devincenzi.

Noi qui abbiamo alcune disposizioni le quali cercano di difendere i boschi dagli incendi accidentali, e consistono nel vietare la fondazione di fabbriche che abbiano bisogno di molto combustibile, e la accensione delle stoppie e dei debbi, i quali potrebbero accidentalmente, favoriti dal vento, determinare l'incendio dei boschi vicini. In queste circostanze avete una disposizione la quale difende i boschi dagli incendi: ma quando passate alle disposizioni che vietano la fonda-

zione di queste medesime fabbriche che abbiano bisogno di molto combustibile alla distanza, non più di 150 metri, ma di due chilometri, allora non è che voi cerchiate di difendere i boschi dagli incendi accidentali, ma voi volete difendere la proprietà dei proprietari dei boschi dai furti della materia combustibile.

Ora la differenza tra il progetto Ministeriale ed il progetto della Commissione consiste in questo; la Commissione ha aggiunto questa seconda parte, ha aggiunto cioè la difesa della proprietà dei proprietari dei boschi. La questione importante adunque è precisamente questa, e l'onorevole Devincenzi naturalmente si preoccupava dei danni che avrebbero potuto venire alle varie industrie che sono alimentate da molto combustibile. E veramente io inclino alla sua opinione, perchè si potrebbero presentare dei casi, in cui una intera contrada potrebbe essere assolutamente priva di questa specie d'industria, atteso che si possono incontrare boschi a 4 chilometri di distanza; e se voi trovate una contrada in cui molti piccoli boschi si possono trovare a 4 chilometri di distanza, in questa contrada è impossibile qualunque industria che abbia bisogno di combustibile: non avrete più fornaci da calce, non avrete più fabbriche di mattoni ed altre simili, perchè si troverebbero sempre troppo vicine ai boschi, cioè nella zona de' 4 chilometri da un bosco ad un altro.

Io credo che la prima quistione che dovrebbe presentarsi alla votazione del Senato, sarebbe questa: di vedere se si vuole ammettere questo secondo principio, vale a dire il principio che tende a difendere la proprietà dei boschi, non già a garantirlo dagli incendi fortuiti. Perchè, se il Senato ammette questo principio, allora si possono votare tutti gli articoli del Titolo 5° ma se il Senato respingesse il principio, bisognerebbe riformarne quasi tutti gli articoli.

Io farò anche un'altra considerazione. Questa tenerezza per i proprietari di boschi forse non sarebbe tanto utile per i proprietari stessi, perchè se realmente si verifici il caso che non si possano per questo divieto stabilire le fabbriche che consumano il combustibile, si fa un danno agli stessi proprietari, perchè mancando la ricerca del combustibile, resta inutile la loro proprietà.

Io credo, e questo proporrei al Senato di risolvere, che debbasi prima decidere se il Senato intenda di accettare questo principio, vale a dire, di impedire la costruzione di queste fabbriche fino alla distanza di 2 chilometri dai boschi. Se il Senato l'accetta, allora si può continuare la votazione; ma se il Senato lo respinge, allora converrebbe pregare la Commissione di riformare gli articoli di questo Titolo.

Presidente. Mi permetto di far presente al signor Ministro che non è ammesso dal nostro Regolamento di votare sopra un principio.

Si può votare soltanto sopra determinazioni concrete. Quindi se il Senato non crederà di ammettere il prin-

cipio cui alludeva il sig. Ministro respingerà l'articolo. **Senatore Vigliani.** Domando la parola.

Senatore Conforti. L'aveva domandata prima io...

Senatore Vigliani. Domando scusa, l'ho domandata io prima.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore Vigliani. Io credo che sia occorso un equivoco nell'attribuirmi di aver confuso i principii che servono di base agli articoli 47 e 49.

Quando io diceva che l'onorevole Devincenzi indicava non l'articolo 47, ma tutto il Titolo quinto come informato a un solo principio, io non feci che ripetere quanto egli stesso diceva: perchè l'onorevole Devincenzi premetteva come base del suo discorso queste parole e diceva: Io non sorgo contro questo articolo ma contro tutto il Titolo quinto, perchè il Titolo quinto è tutto informato ad un solo principio; e credo dicesse il vero, mentre non disconosco che se si entra nei particolari, si può anche sostenere ciò che diceva l'onorevole Ministro, che cioè i due articoli 47 e 49 abbiano due diversi principii per base.

E in vero, se voi considerate nella sua generalità il Titolo quinto, voi troverete che tutte le sue disposizioni contengono delle cautele dirette alla conservazione dei boschi in generale. E qui sta il principio informativo.

Ma, come i pericoli, ai quali le proprietà forestali sono esposte, sono di diversa natura, avviene che alcuni articoli contengono cautele contro gli incendi, altri contro i furti, altri contro la soverchia facilità di distruggere piante pel comodo di trovarsi in grande vicinanza delle foreste, fabbriche od opificii industriali.

Dunque ristabilendo la verità a suo luogo, possono stare tutte le proposizioni le quali sono state manifestate. Ma venendo più da vicino alla questione, comincio dal ripetere ciò che accennava l'onorevole nostro Presidente, cioè che non possiamo votare sopra i principii, ma seguir l'ordine della discussione; dobbiamo votare a mano a mano gli articoli che si presentano per ordine. Che si sospenda o s'interrompa la discussione o si rimetta la votazione di un articolo dopo la votazione di un altro, quando vi sia connessità tra loro, ciò sta bene; ma poichè nel caso attuale si riconosce che potrebbe essere ammesso l'articolo 47 che è diretto soltanto contro il pericolo degli incendi e non l'articolo 49, il quale è diretto più specialmente a impedire i furti, e la devastazione dei boschi, non trovo veramente una ragione per cui il Senato debba fare un salto e passare a discutere l'art. 49.

Se si dovesse fare anche una votazione su principii, come diceva pure il Ministro, converrebbe prima votare quel principio a cui è informato l'articolo 47: venendo poi all'articolo 49, se si votasse, si entrerebbe in un altro principio che gli serve di fondamento.

Ma poichè la discussione si è veramente un po' intralciata, e i due articoli 47 e 49 sono venuti insieme a battaglia, io aggiungerò qualche parola sull'articolo 49, sebbene sia mio avviso che i due articoli

debbano dar luogo a discussioni distinte, come a distinta votazione. Dunque, si dice, che nell'articolo 49 si fa una disposizione che è troppo lesiva della libertà di stabilire usine, fabbriche, fornaci, opifici della natura che sono indicati nell'articolo stesso.

Ma voi comprendete, che se il divieto fosse assoluto, se si trattasse di una distanza molto estesa, allora potrebbe sembrare soverchia; ma, stando nei termini dell'articolo, le cautele essendo limitate a 200 metri, se non erro, noi non facciamo anche qui che riprodurre disposizioni analoghe a quelle della Francia, dove pure l'onorevole Devincenzi ci ha detto che le usine non soffrono ostacolo. Eppure in Francia vi è il Codice forestale, e le leggi colà quando vi sono, si osservano, ciò che non si fa in tutti i paesi. Abbiamo anche un'altra legge forestale nel Belgio, che non è di data antica, ed anche in questa troviamo tali disposizioni relativamente non solo ai fuochi accesi nelle foreste, relativamente agli stabilimenti industriali. Io comincerò dal leggervi le disposizioni della legge più recente, quella del Belgio, che all'articolo 167 dice:

Il est défendu de porter ou d'allumer du feu dans l'intérieur des bois et forêts, et à la distance de cent mètres, sous peine d'une amende de 10 à 100 francs. Quanto alle fabbriche l'articolo 116 dice:

Aucune usine à scier les bois ne pourra être établie dans l'enceinte, et à moins de 250 mètres de distance des bois et forêts soumis au régime forestier par l'article 1.er de la présente loi, qu'avec l'autorisation du roi, sous peine d'une amende de 100 à 500 francs et de la démolition dans le mois à dater de la signification du jugement qui l'aura ordonné.

L'articolo 111 dice:

Il ne pourra être établi, à l'avenir, sans autorisation du roi, aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie dans l'intérieur et à moins de 250 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier par l'art. 1.er de la présente loi, à peine d'une amende de 25 à 300 francs et de démolition de ces établissements.

Insomma, oltre queste vi sono molte altre disposizioni analoghe nella Francia, la quale ha preceduto gli altri paesi.

Voi sapete come il suo Codice forestale proposto da Martignac nel 1827, contenga disposizioni di questa natura, che pel loro buon senso ed utilità ebbero seguaci quanti legislatori si sono occupati di questa materia, e veramente, in Italia, dove le lagnanze sono continue e vivissime per le devastazioni forestali, le quali muovono o da difetto di leggi, o da difetto della loro applicazione, è cosa assai singolare che si venga a proporre di diminuire le cautele e di lasciare maggiormente la via aperta agli abusi ed alle devastazioni che sono sempre accaduti fino al giorno d'oggi.

Gli articoli 151, 152 e 153 che tralascierò di leggere, stabiliscono queste stesse disposizioni che noi

non siamo andati lontano, come vedete, a ricercare; e come venne benissimo osservato dai miei colleghi della Commissione, le distanze sono state da noi temperate, mentre là sono più larghe, cosicchè abbiamo fatto anche una parte più larga dell'industria.

Senatore **Devincenzi**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Vigliani**. Nè bisogna poi dire: voi vi private del mezzo di stabilire alcune fabbriche se non permettete che siano stabilite in questi luoghi; si può ritorcere l'argomento e dire: voi non le potete collocare a quella vicinanza delle foreste, senza rendere facilissimo il mezzo di devastarle. Vi è già una grandissima tendenza a queste devastazioni, giacchè ciò accadeva generalmente prima che si facessero queste leggi di tutela, che cioè coloro che hanno il comodo di queste usine in vicinanza delle foreste, non solamente prendono legne per le loro manifatture, ma ne prendono ancora per comodo di altri, e fanno orribile scempio di quelle foreste che debbe importare al legislatore italiano di porre sotto buona salvaguardia.

Queste sono le osservazioni per cui la Commissione non crede che possa l'articolo 49 andare soggetto alle censure che gli sono state fatte. Nondimeno credo dover richiamare il Senato al principio d'ordine che cioè noi dobbiamo occuparci anzi tutto dell'articolo 47, articolo che, se ho bene inteso, l'onorevole Devincenzi non sarebbe nemmeno alieno dal votare, così che su questo terreno noi non lo avremo avversario.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore **Conforti**. La cedo al Senatore Devincenzi.

Presidente. Il Senatore Devincenzi avendo già parlato due volte, debbo interrogare il Senato se intende che parli per la terza volta.

Varie voci. Parli, parli.

Presidente. La parola è al Senatore Devincenzi.

Senatore **Devincenzi**. Domando la parola per la terza volta, e ringrazio il Senato d'avermela accordata, perchè sento il bisogno di rettificare alcune cose dette dall'onorevole Senatore Vigliani.

L'onorevole Vigliani dice: il disposto di questi articoli non è nuovo in fatto di legislazione, si trova in tutte le altre legislazioni; ed in prova ha citata la legislazione del Belgio e quella della Francia.

Quanto alla legislazione del Belgio non l'ho sotto gli occhi, nè l'ho a mente; ma ricordo perfettamente tutto quello che riguarda la legislazione della Francia.

Quanto alla legislazione del Belgio per altro, se bene ho inteso l'onorevole Vigliani, si tratta di 150 metri, ovvero di 250 metri, ma non di 2000 metri.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. È un errore di stampa.

Perdoni il Senato, debbo dare uno schiarimento che servirà per tutto il corso della discussione.

In questa legge sono occorsi molti errori di stampa, nelle citazioni di articoli e di parole, e bisognerà correggerli.

Veramente l'idea qui è stata di prendere la dispo-

sizione della legge belgica e di contentarsi di 250 metri, ed io senza far molta attenzione, ho parlato di due chilometri.

Senatore **Devincenzi**. Giacchè ho la parola farò due altre brevissime osservazioni.

Sono contento di avere eccitato questa correzione all'articolo 49 per parte dell'onorevole Vigliani e della Commissione.

Presidente. Potrebbe aspettare quando si discuta l'articolo 49.

Senatore **Devincenzi**. Perdoni; l'onorevole Senatore Vigliani ha portato per argomento che nella legislazione francese è proibita ogni usina alla distanza di due mila metri, ed infatti nella legislazione francese si parla di 2 mila metri, ma io farò osservare al Senato...

Senatore **Vigliani, Relatore**. Scusi, io ho detto un chilometro.

Senatore **Devincenzi**... Bene, sia anche solo un chilometro, mille metri, in questa circostanza la cifra fa poco. Ora, io fo osservare all'onorevole Senatore Vigliani, ed al Senato che vi ha una differenza immensa fra la legislazione francese e la legislazione che ora ci si vorrebbe far accettare in Italia.

Nella legislazione francese si parla di forni a calce, di forni a mattoni, e di forni a tegole, ossia di piccole industrie ordinariamente esercitate da uomini di piccoli capitali.

Nell'articolo 49 della Commissione si parla non solo di fabbriche di tegole e mattoni, ma di fabbriche di stoviglie o simili, che comprendono l'arte ceramica e vetraria; di fabbriche di pece, catrame, nero di fumo, acido pirolignoso o di potassa, che comprendono tutte le grandi fabbriche delle industrie chimiche; di tutte le altre fabbriche o forni, per le quali è necessaria una copiosa consumazione di legna, e che comprendono tutte le arti metallurgiche, e tutte quasi le grandi industrie moderne.

Ora, quando si facesse questa distinzione, e si riducesse l'art. 49 solamente ai forni di calce, mattoni e tegole, allora avrebbe una minore importanza; ma quando sia colla lontananza di 250 metri, sia con quella di 1000, od anche di 2000, si va a ferire molte industrie nazionali, in questo caso mi permetta il Senato che io ripeta che tra la proposta dell'Ufficio Centrale e la legislazione francese vi passa una gran differenza, una differenza enorme; ed è precisamente questa differenza, che a me pare un punto capitale che io ho inteso far rilevare al Senato.

Presidente. Ha la parola il Senatore Conforti.

Senatore **Conforti**. Vi rinuncio.

Presidente. Dunque attualmente noi dobbiamo mettere ai voti l'art. 47.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io riduco la discussione, ampia e dottissima che è stata fatta sinora a più piccole dimensioni; prego cioè il Senato a voler aggiungere in

questo art. 47, dopo le parole: *è vietato l'accendere fuoco*, queste altre: *salvo che nelle abitazioni per gli usi domestici*.

Prendendo alla lettera l'articolo come è proposto, la proibizione generica di accendere fuoco senza alcuna distinzione, dovrebbe estendersi anche a quel fuoco che si fa nelle abitazioni per i servizi domestici; e se ciò fosse, sarebbe come un dichiarare inabitabili tutti i luoghi boscosi, e tutti gli altri che li avvicinano ad una distanza di 150 metri.

Sono certo che questa non è stata l'intenzione della Commissione; ma siccome questa legge, una volta fatta, sarà interpretata da molte persone, e specialmente dagli agenti forestali, i quali la interpreteranno sempre in modo rigoroso, io spero che la Commissione acconsentirà che a schiarimento, a tranquillità, non dirò mia, ma di quelli che son condannati ad abitare i boschi o presso i boschi, sieno aggiunte queste parole: *salvo nelle abitazioni per usi domestici*.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. L'onorevole Senatore Vigliani ha dichiarato che nella Relazione e negli articoli del progetto della Commissione sono occorsi molti errori.

La discussione per verità versa sopra interessi economici di alta importanza; e quando si tratta di correggere errori, specialmente rispetto alle distanze e a certi elementi assai gravi, sarebbe, a parer mio, miglior partito che si rimandasse il progetto alla Commissione, perchè facesse quelle correzioni e quelle riforme che credesse utili e convenienti al caso.

Senatore **Vigliani, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani, Relatore**. Gli errori tipografici di cui ho fatto cenno non sono così gravi da poter dare luogo alle conseguenze che teme l'onorevole Conforti; chè se il fossero, io concorrerei molto volentieri nella sua idea.

Ma, come dissi, gli errori non sono tali che non possano essere facilmente avvertiti dalla Commissione man mano che s'incontrano, e così facilitare la discussione.

Presidente. Insiste il Senatore Conforti nella sua proposta?

Senatore **Conforti**. Io persisterei, poichè si tratta di una materia importantissima, sulla quale non si può improvvisare.

Credo sarebbe opportuno, lo ripeto, che la Commissione, facendosi carico delle osservazioni messe innanzi, le quali sono assai gravi, correggesse gli errori che non sono di piccolo momento. Si tratta di 150 metri a 2 chilometri. Sarebbe cosa veramente ragionevole che la Commissione col senno, colla sapienza che ha dimostrato nella sua Relazione, facesse agli articoli presentati al Senato quelle riforme che crederà opportune.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io mi permetto di appoggiare la proposta sospensiva dell'onorevole Conforti.

Io trovo che negli articoli delle legislazioni di altri paesi, non solo v'è diversità di distanza, ma v'è anche diversità nel determinare le qualità degli edifici che debbono essere tenuti a maggiore o minore distanza.

Nei stabiliamo la disposizione che si trova nell'articolo 49, circa le fornaci di calce, gesso, mattoni, tegole e stoviglie.

Io vi posso assicurare che vi sarebbero interi paesi nei quali le fornaci, per esempio, di calce esistenti, sarebbero tutte fuori della legge, per cui ne verrebbe che le fornaci antiche esisterebbero in opposizione alla legge, le moderne invece che si dovrebbero fare, anche più perfezionate e con maggiore riguardo, non potrebbero esistere, perchè troverebbero un ostacolo, un'opposizione nella legge.

Per queste circostanze ed in vista degli errori che la Commissione ha annunziato essere occorsi nella redazione della legge stessa, io la pregherei ad accettare il rinvio, onde sia più esattamente formulata, corretta dagli errori, e coordinata anche nelle varie disposizioni.

Senatore Vigilani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani, Relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole Farina non ci paiono tali da non persi

stere nella domanda che abbiamo fatto perchè sia proseguita la discussione.

Se l'onorevole Farina crederà fare delle proposte di emendamenti o di aggiunte anche agli articoli delle disposizioni transitorie, il Senato deciderà; ma la Commissione deve dichiarare che se lo studio che essa ha fatto su questi articoli non è sufficiente, il Senato potrà demandarlo ad altri che lo farà meglio; ma essa ha lavorato meglio che ha saputo, e dichiara che meglio non saprebbe fare.

Presidente. Dunque, prima domanderò al Senato se è appoggiata la proposta di rinvio del Titolo V fatta dal Senatore Conforti ed appoggiata dal Senatore Farina.

Chi appoggia questa proposta di rinvio, sorga.

(Appoggiata)

Essendo appoggiata, la metto ai voti:

Chi l'approva, si alzi.

La votazione essendo dubbia, faremo la controprova.

Senatore Vigilani, Relatore. La Commissione si astiene dal votare.

Presidente. Chi non approva la proposta di rinvio, abbia la bontà di sorgere.

(È approvato il rinvio).

I Signori Senatori sono invitati domani al tocco negli Uffici per l'esame della legge sulla tratta dei fanciulli, e alle 2 in seduta pubblica, pel seguito della discussione del presente progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5 20).